



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FEDELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2014

Modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 27 luglio 2011, n. 125, ha sanato un’anomalia dell’ordinamento legislativo che non prevedeva l’esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità *una tantum* del familiare superstite, nei casi in cui questi fosse stato condannato per omicidio, con sentenza passata in giudicato, in danno del pensionato o dell’iscritto.

Ad oggi, però, è ancora possibile che un familiare superstite rinviato a giudizio per omicidio chieda ed ottenga dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta o indennità *una tantum*, in quanto – per come attualmente disposto dalla citata legge n. 125 del 2011 – la perdita del diritto in caso di omicidio è prevista solo a seguito di sentenza definitiva passata in giudicato. Di conseguenza, con il presente disegno di legge si intende sospendere il suddetto di-

ritto fino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto.

In questa prospettiva, infatti, per finalità di giustizia e di eticità, il presente disegno di legge mira a colmare un vuoto legislativo di modo da escludere che i familiari superstiti rinviati a giudizio per omicidio in danno dell’iscritto o del pensionato, in attesa della conclusione del processo a loro carico (quindi anche per molti anni), possano percepire pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità *una tantum*, con la garanzia del ritorno ad un esercizio pieno del diritto da parte del soggetto beneficiario nel momento in cui lo stesso dovesse essere dichiarato assolto per non aver commesso il fatto.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, della legge 27 luglio 2011, n. 125, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. Il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* è sospeso nel caso in cui il familiare superstite sia rinviato a giudizio per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato, fino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto».

